SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 dicembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1992 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 21 ottobre 1991 (*G. U.* n. 286 del 6 dicembre 1991).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1991.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1991, n. 396.

Disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni modificative della disciplina recata dal decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, non si applicano per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali D ed E, ovvero per quelle per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata richiesta l'iscrizione in catasto nei predetti gruppi; l'esclusione dall'applicazione dell'imposta non interrompe il periodo di

maturazione dell'incremento di valore e il rimborso delle somme corrisposte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è disciplinato dall'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

2. Se l'ammontare dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, supera il quattro per cento del valore finale dichiarato, i soggetti obbligati, diversi dalle società ed enti che esercitano attività di assicurazione e di intermediazione creditizia e finanziaria, nonché dalle altre società con capitale sociale superiore a 50 miliardi di lire, possono effettuare il versamento diretto al concessionario in due rate. La prima rata deve essere versata entro il termine indicato nel comma 3 del predetto articolo 1, per un importo non inferiore al quattro per cento del valore finale dichiarato, e la seconda, per il residuo importo, deve essere versata dal 1° novembre al 20 dicembre 1992 con gli interessi nella misura annua del 9 per cento. Restano fermi i versamenti effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorché eseguiti per un importo superiore al quattro per cento del valore finale dichiarato. Se il termine del 20 dicembre 1991 è stato differito con provvedimento di sospensione dei termini adottato successivamente al 19 settembre 1991, ai fini dell'esercizio della facoltà della esecuzione del versamento in due rate il termine stabilito da tale provvedimento deve considerarsi di scadenza della prima rata. L'onere per il pagamento del compenso ai concessionari fa carico alla proiezione dello stanziamento per il 1992 del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991. Resta ferma l'esclusiva spettanza del tributo allo Stato.

3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, è stabilito al terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

4. Nell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, sono soppresse le parole: «dallo strumento urbanistico generale o attuativo».

5. Nell'articolo 25, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;». L'esenzione stabilita dal presente comma si applica, limitatamente agli immobili che alla data del 31 ottobre 1991 erano destinati dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza all'esercizio delle attività istituzionali, anche relativamente all'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363.

6. Nell'articolo 25, secondo comma, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, dopo le parole: «dipendenti ed autonomi» sono inserite le seguenti: «, nonché delle organizzazioni rappresentative delle imprese,». La disposizione del presente comma ha effetto dalla data in cui si è verificato il presupposto per l'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0445

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 1991.

Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale in servizio presso il Ministero della marina mercantile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare gli articoli 5 e 6 della medesima;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 e 17 gennaio 1990, n. 44;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ed in particolare l'art. 21, comma secondo, del medesimo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1988, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 235, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'art. 6, comma primo, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto interministeriale del 3 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1990, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 236, con il quale è stato determinato l'organico del personale della nona qualifica funzionale in complessivi ottantacinque posti;

Vista la nota n. 134705 del 17 aprile 1991, con la quale il Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ha formulato e motivato le proposte di quantificazione dei contingenti dei profili professionali della nona qualifica, ai fini dell'attuazione dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Tenuto conto che la dotazione organica dei profili professionali della nona qualifica proposta dal suddetto Ministero è nei limiti delle dotazioni organiche complessive di nona qualifica funzionale già definite con il citato decreto interministeriale in data 3 novembre 1988 ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Visto il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sezione II, in data 11 giugno 1991;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

Decreta:

Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero della marina mercantile sono determinate secondo l'allegata tabella *A* (Ruoli organici), che sostituisce quella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1988 registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1988, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 235, citato in premessa e che costituisce parte integrante del presente decreto, fermo restando il contingente dei posti in soprannumero ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138, di cui alla allegata tabella *B*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 agosto 1991

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1991
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 140

TABELLA *A*

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Ruoli organici:

Nona qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 85.

Profili professionali Codice	denominazione	Dotazione organica
1/A	Direttore amministrativo	48
13/A	Direttore amministrativo contabile	15
17/A	Esperto economico finanziario	2
20/A	Esperto di organizzazione	3
28/A	Direttore statistico	3
213/A	Biologo direttore coordinatore	3
215/A	Chimico direttore coordinatore	3
222/A	Geologo direttore coordinatore	1
224/A	Ingegnere direttore coordinatore	5
296/A	Analista esperto procedure	1
297/A	Analista esperto di sistema	1
	Totale	85

Ottava qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 169 (*).

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
1 - Funzionario amministrativo	94 (a)
13 - Funzionario amministrativo contabile	31 (b)
17 - Analista economico finanziario	4 (c)
20 - Analista di organizzazione	6 (d)
28 - Funzionario statistico	6 (e)
213 - Biologo direttore	7 (f)
215 - Chimico direttore	7 (g)
222 - Geologo direttore	3 -
224 - Ingegnere direttore	9 (h)
271 - Analista di sistema	1 -
272 - Analista di procedure	1 -
Totale ...	169

(*) In tale dotazione organica, 42 posti sono complessivamente resi indisponibili, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, distribuiti nei profili professionali e nelle seguenti misure:

(a) dei quali 24 indisponibili; (b) dei quali 7 indisponibili; (c) dei quali 1 indisponibile; (d) dei quali 3 indisponibili; (e) dei quali 3 indisponibili; (f) dei quali 1 indisponibile; (g) dei quali 1 indisponibile; (h) dei quali 2 indisponibili.

Settima qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 221 (**).

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
2 - Collaboratore amministrativo	112 (i)
14 - Collaboratore amministrativo contabile	29 (l)
18 - Collaboratore economico finanziario	6 (m)
29 - Collaboratore statistico	16 (n)
33 - Traduttore interprete	6 -
203 - Capo tecnico	3 -
214 - Biologo	13 (o)
216 - Chimico	7 (p)
223 - Geologo	6 (q)
225 - Ingegnere	9 (r)
266 - Collaboratore bibliotecario	2 -
273 - Analista	11 (s)
275 - Capo sala macchine	1
Totale ...	221

(**) In tale dotazione organica, 43 posti sono complessivamente resi indisponibili, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, distribuiti nei profili e nelle seguenti misure:

(i) dei quali 24 indisponibili; (l) dei quali 8 indisponibili; (m) dei quali 1 indisponibile; (n) dei quali 2 indisponibili; (o) dei quali 2 indisponibili; (p) dei quali 2 indisponibili; (q) dei quali 1 indisponibile; (r) dei quali 2 indisponibili; (s) dei quali 1 indisponibile.

Sesta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 253.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
3 - Assistente amministrativo	48
15 - Ragioniere	10
19 - Assistente economico finanziario	8
30 - Assistente statistico	60
34 - Assistente linguistico	12
114 - Delegato di spiaggia	78
276 - Programmatore	18
277 - Procedurista di organizzazione	1
278 - Programmatore di gestione operativa	1
279 - Capo unità operativa	7
280 - Consollista	10
Totale ...	253

Quinta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 405.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
4 - Operatore amministrativo	178
6 - Stenodattilografo	10
8 - Coordinatore di rimessa	1
12 - Autista meccanico specializzato	11
16 - Operatore amministrativo contabile	61
27 - Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia	6
31 - Operatore statistico	24
39 - Aggiustatore meccanico specializzato	3
45 - Saldatore specializzato	2
51 - Elettricista specializzato	2
66 - Muratore specializzato	1
70 - Falegname specializzato	2
72 - Idraulico specializzato	1
110 - Marinaio autorizzato al traffico	29
118 - Tipografo compositore specializzato	2
122 - Fotocompositore specializzato	2
159 - Operatore fototelecinematografico	2
209 - Telescriventista centralinista operatore radio specializzato	3
281 - Registratore dati	20
282 - Operatore di sala macchine	6
283 - Addetto ai terminali evoluti	39
Totale ...	405

Quarta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 338.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
5 - Coadiutore	99
7 - Dattilografo	51
11 - Autista meccanico	40
22 - Addetto ai servizi di portierato e custodia	25
23 - Addetto ai servizi di vigilanza	15
38 - Aggiustatore meccanico	5
44 - Saldatore	2
50 - Elettricista	2
65 - Muratore	5
69 - Falegname	6
71 - Idraulico	1
89 - Operatore per l'alimentazione	2
109 - Marinaio conduttore	29
117 - Tipografo compositore	2
121 - Fotocompositore	3
123 - Legatore	7
124 - Fotografo editoriale	2
132 - Infermiere generico	1
149 - Prelevatore per analisi	6
208 - Telefonista telescriventista operatore radio	17
284 - Addetto alle unità di acquisizione dati	18
Totale ...	338

Terza qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 106.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
10 - Conducente di automezzi	19
24 - Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	46
97 - Marinaio	32
210 - Addetto alle lavorazioni	9
Totale ... 223 32	106

TABELLA B

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Posti in soprannumero ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138:

Sesta qualifica funzionale: totale posti in soprannumero n. 206.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
3 - Assistente amministrativo	112
15 - Ragioniere	20
188 - Assistente tecnico	74
Totale . . .	206

Quarta qualifica funzionale: totale posti in soprannumero n. 58.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
284 - Addetto alle unità di acquisizione dati	58
Totale . . .	58

N.B. — Il presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostituisce integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1988, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 235, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 1991.

91A5543

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 1991.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Palermo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Palermo dalla quale risulta che il giorno 31 ottobre 1991 il predetto ufficio non ha funzionato a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Palermo è accertato per il giorno 31 ottobre 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A5548

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 ottobre 1991.

Autorizzazione alla società Istituto Giordano S.p.a. - Centro di ricerca e innovazione tecnologica, in Bellaria, al rilascio di certificazione CEE.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che conferisce forza di legge alle norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea di cui all'elenco «A» allegato alla medesima legge;

Visti i decreti 28 novembre 1987, n. 588 e 3 dicembre 1987, n. 598, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie di attuazione delle direttive CEE numeri 79/113; 81/1951; 85/405; 84/533; 85/406; 84/535; 85/407; 84/536; 85/408; 84/537; 85/409; 84/538;

Vista l'istanza presentata in data 11 gennaio 1989 e successive modifiche e integrazioni con la quale la società Istituto Giordano S.p.a. - Centro di ricerca e innovazione tecnologica, con sede in Bellaria (Forlì), via Rossini, 2, ha chiesto di essere autorizzata a rilasciare la certificazione CEE relativa ai prodotti di cui alle direttive sopra citate;

Vista la documentazione allegata all'istanza e gli esiti dell'ispezione condotta in data 30 ottobre 1990;

Considerato che il richiedente ha dimostrato di possedere i requisiti previsti in allegato II alla direttiva CEE n. 84/532;

Decretano:

Art. 1.

La società Istituto Giordano S.p.a. - Centro di ricerca e innovazione tecnologica, con sede in Bellaria (Forlì), via Rossini, 2, è autorizzata al rilascio di certificazione CEE per i prodotti Vdi cui alle direttive in premessa e secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite.

Art. 2.

La società Istituto Giordano S.p.a. - Centro di ricerca e innovazione tecnologica, esercita i controlli di conformità dei prodotti al tipo certificato e nei casi previsti, con le procedure e modalità indicate nelle direttive, sospende o revoca la certificazione CEE già rilasciata.

Art. 3.

La società Istituto Giordano S.p.a. - Centro di ricerca e innovazione tecnologica, comunica alle amministrazioni competenti,.con periodicità trimestrale, tutte le certificazioni emesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CIOCIA

91A5582

DECRETO 31 ottobre 1991.

Autorizzazione alla società Modulo uno S.r.l., con sede legale in Torino, al rilascio di certificazione CEE.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che conferisce forza di legge alle norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea di cui all'elenco «A» allegato alla medesima legge;

Visti i decreti 28 novembre 1987, n. 588 e 3 dicembre 1987, n. 598, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie di attuazione delle direttive CEE, numeri 79/113; 81/1051; 85/405; 84/533; 85/406; 84/534; 84/535; 85/407; 84/536; 85/408; 84/537; 85/409; 84/538;

Vista l'istanza presentata in data 10 marzo 1989 con la quale la società Modulo uno S.r.l., con sede legale in Torino, via Cuorgnè, 21, ha chiesto di essere autorizzata a rilasciare la certificazione CEE relativa ai prodotti di cui alle direttive sopra citate;

Vista la documentazione allegata all'istanza e gli esiti dell'ispezione condotta in data 24 ottobre 1990;

Considerato che il richiedente ha dimostrato di possedere i requisiti previsti in allegato II alla direttiva CEE n. 84/532;

Decretano:

Art. 1.

La società Modulo uno S.r.l., con sede legale in Torino, via Cuorgnè, 21, è autorizzata al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive in premessa e secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite.

Art. 2.

La società Modulo uno S.r.l. esercita i controlli di conformità dei prodotti al tipo certificato e nei casi previsti, con le procedure e modalità indicate nelle direttive, sospende o revoca la certificazione CEE già rilasciata.

Art. 3.

La società Modulo uno S.r.l. comunica alle amministrazioni competenti, con periodicità trimestrale, tutte le certificazioni emesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CIOCIA

91A5580

DECRETO 31 ottobre 1991.

Autorizzazione al Registro navale italiano, in Genova, al rilascio di certificazione CEE.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che conferisce forza di legge alle norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea di cui all'elenco «A» allegato alla medesima legge;

Visti i decreti 28 novembre 1987, n. 586, n. 588, 3 dicembre 1987, n. 598 e 9 dicembre 1987, n. 587 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie di attuazione delle direttive CEE, numeri 79/113; 81/1051; 85/405; 84/533; 84/534; 85/406; 84/535; 85/407; 84/536; 85/408; 84/537; 85/409; 84/538; 84/529; 86/312; 84/528;

Vista l'istanza presentata in data 8 marzo 1990 con la quale il Registro italiano navale, con sede in Genova, via Corsica, 12, ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare la certificazione CEE relativa ai prodotti di cui alle direttive sopra citate;

Vista la documentazione allegata all'istanza e gli esiti dell'ispezione condotta in data 20 settembre 1990;

Preso atto della convenzione stipulata dal Registro italiano navale e l'Istituto di ricerca e collaudi M. Masini S.r.l. di Rho (Milano);

Considerato che il richiedente ha dimostrato di possedere i requisiti previsti in allegato II alla direttiva CEE n. 84/532;

Decretano:

Art. 1.

Il Registro italiano navale, con sede in Genova, via Corsica n. 12, è autorizzato al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive in premessa e secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite.

Art. 2.

Il Registro italiano navale esercita i controlli di conformità dei prodotti al tipo certificato e nei casi previsti, con le procedure e modalità indicate nelle direttive, sospende o revoca la certificazione CEE già rilasciata.

Art. 3.

Il Registro italiano navale comunica alle amministrazioni competenti, con periodicità trimestrale, tutte le certificazioni emesse.

Il Registro italiano navale è tenuto ad informare le amministrazioni competenti su ogni variazione e modifica che dovesse essere apportata alla convenzione con l'Istituto M. Masini di Rho (Milano), di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CIOCIA

91A5583

DECRETO 31 ottobre 1991.

Autorizzazione alla società I.C.E. - Istituto certificazione europea S.r.l., in Castelmaggiore, al rilascio di certificazione CEE.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che conferisce forza di legge alle norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea di cui all'elenco «A» allegato alla medesima legge;

Visti i decreti 28 novembre 1987, n. 588 e 3 dicembre 1987, n. 598, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie di attuazione delle direttive CEE, numeri 79/113; 81/1051; 85/405; 84/533; 85/406; 84/535; 85/407; 84/536; 85/408; 84/537; 85/409; 84/538;

Vista l'istanza presentata in data 10 ottobre 1990 con la quale la società I.C.E. - Istituto certificazione europea S.r.l., con sede in Castelmaggiore (Bologna), via Bentini, 9, ha chiesto di essere autorizzata a rilasciare la certificazione CEE relativa ai prodotti di cui alle direttive sopra citate;

Vista la documentazione allegata all'istanza e gli esiti dell'ispezione condotta in data 31 ottobre 1990;

Considerato che il richiedente ha dimostrato di possedere i requisiti previsti in allegato II alla direttiva CEE n. 84/532;

Decretano:

Art. 1.

La società I.C.E. - Istituto certificazione europea S.r.l., con sede in Castelmaggiore (Bologna), via Bentini, 9, è autorizzato al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive in premessa e secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite.

Art. 2.

La società I.C.E. - Istituto certificazione europea S.r.l., esercita i controlli di conformità dei prodotti al tipo certificato e, nei casi previsti, con le procedure e modalità indicate nelle direttive, sospende o revoca la certificazione CEE già rilasciata.

Art. 3.

La società I.C.E. - Istituto certificazione europea S.r.l., comunica alle amministrazioni competenti, con periodicità trimestrale, tutte le certificazioni emesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CIOCIA

91A5584

DECRETO 31 ottobre 1991.

Autorizzazione alla ditta Ing. Cesare Petrosillo, in Taranto, al rilascio di certificazione CEE.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che conferisce forza di legge alle norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea di cui all'elenco «A» allegato alla medesima legge;

Visti i decreti 28 novembre 1987, n. 588 e 3 dicembre 1987, n. 598, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie di attuazione delle direttive CEE, numeri 79/113; 81/1051; 85/405; 84/533; 85/406; 84/534; 84/535; 85/407; 84/536; 85/408; 84/537; 85/409; 84/538;

Vista l'istanza presentata in data 30 gennaio 1989 con la quale la ditta Ing. Cesare Petrosillo, con sede in Taranto, via Madonna delle Grazie, 12, ha chiesto di essere autorizzata a rilasciare la certificazione CEE relativa ai prodotti di cui alle direttive sopra citate;

Vista la documentazione allegata all'istanza e gli esiti dell'ispezione condotta in data 28 settembre 1990;

Considerato che il richiedente ha dimostrato di possedere i requisiti previsti in allegato II alla direttiva CEE n. 84/532;

Decretano:

Art. 1.

La ditta Ing. Cesare Petrosillo, con sede in Taranto, via Madonna delle Grazie, 12, è autorizzato al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive in premessa e secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite.

Art. 2.

La ditta Ing. Cesare Petrosillo esercita i controlli di conformità dei prodotti al tipo certificato e nei casi previsti, con le procedure e modalità indicate nelle direttive, sospende o revoca la certificazione CEE già rilasciata.

Art. 3.

La ditta Ing. Cesare Petrosillo comunica alle amministrazioni competenti, con periodicità trimestrale, tutte le certificazioni emesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CIOCIA

91A5581

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 novembre 1991.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vesuvio».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1983, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Vesuvio» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'estratto secco netto della tipologia del vino «Vesuvio bianco», come previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione di cui trattasi;

Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione del suddetto vino dove si prevede la facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare il limite minimo dell'estratto secco netto;

Visto il parere favorevole dell'assessorato all'agricoltura e foreste della regione Campania sulla richiesta in questione;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle particolari condizioni ambientali della zona di produzione ed alle esigenze tecniche di elaborazione del vino in discorso, di accogliere la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata «Vesuvio bianco» previsto nella misura del 18 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1983, è modificato nella misura del 15 per mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1991

Il Ministro: GORIA

91A5550

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 novembre 1991.

Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di «fondi speciali» presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, «centri di servizio» a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III;

Considerata l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico «fondo speciale», così da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;

Considerata l'opportunità che gli istituendi «centri di servizio» possano essere anche più d'uno in ogni regione, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo, il loro numero non sia superiore a tre per accrescere l'efficacia dei relativi interventi;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione delle somme

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990, e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone:

a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;

b) il restante 50% ad uno o più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.

2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio preventivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e, dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il temine di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le sommé sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.

3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

Art. 2.

Fondo speciale presso ogni regione

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato «fondo di cui alla legge n. 266 del 1991», nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili eslusivamente per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per le finalità di cui all'art. 4.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:

dal presidente della giunta regionale, ovvero da un suo delegato;

da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato — iscritte nei registri regionali — maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati del presidente del consiglio regionale;

da un membro nominato dal Ministro per gli affari sociali;

da sette membri nominati dagli enti e dalla casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 5;

da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 6.

I membri restano in carica per un biennio. Le cariche sono gratuite; ai membri compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

3. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.

4. Il comitato di gestione:

a) riceve le istanze per la istituzione dei centri di servizio di cui al successivo art. 3 e, d'intesa con l'ente locale interessato, istituisce i centri di servizio secondo le procedure di cui al medesimo articolo;

b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato «Elenco regionale dei centri di servizio di cui al D.M. .... n. ....» e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;

c) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3;

d) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;

e) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti.

5. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei dodici mesi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.

6. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

Art. 3.

Centri di servizio

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, nonché gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata.

2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito; l'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la stessa, corredata del proprio motivato parere, al comitato di gestione.

3. Il comitato di gestione iscrive il centro di servizio nell'elenco di cui all'art. 2, comma 4, lettera *b*), del presente decreto, previo accertamento che il centro stesso:

a) sia un'organizzazione di volontariato iscritta al registro di cui all'art. 6 della legge, ovvero

b) sia una fondazione riconosciuta ovvero altro soggetto autonomo di imputazione di rapporti giuridici, il cui statuto preveda lo svolgimento di attività a favore delle organizzazioni di volontariato.

4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.

5. I centri di servizio di cui alla lettera *a*) del comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 4, lettera *b*), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio di cui alla lettera *b*) del comma 3 sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento dell'attività a favore delle organizzazioni di volontariato.

Art. 4.

Compiti dei centri di servizio

1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato. In particolare, fra l'altro:

a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Art. 5.

Funzionamento dei centri di servizio

1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, depositano presso enti creditizi da loro scelti, iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, a favore di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento.

2. I centri di servizio redigono rendiconti preventivi e consuntivi. Tali rendiconti sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio.

I proventi rivenienti invece da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

Art. 6.

Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprio provvedimento, tenendo conto delle rispettive realtà locali, quanto previsto nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 266 del 1991 e dei criteri risultanti dalle norme del presente decreto.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione, all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio nazionale del volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991.

3. Il primo riparto di cui al precedente art. 2, comma 5, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti o casse di cui all'art. 1, comma 1, sino al 30 giugno 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1991

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro per gli affari sociali
JERVOLINO RUSSO

91A5546

DECRETO 30 novembre 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 dicembre 1991-14 gennaio 1992, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 13 novembre 1991, con il quale è stato fissato nella misura del 13,55 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 dicembre 1991-14 gennaio 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 dicembre 1991-14 gennaio 1992, è pari al 13 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 dicembre 1991-14 gennaio 1992, è pari al 13,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5547

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 novembre 1991.

Assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della somma di 90 miliardi di lire a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1991, parte corrente, per l'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1991, n. 58, concernente la proroga di termini in materia di assistenza sanitaria;

Visto, in particolare, l'art. 4 del predetto decreto-legge n. 415/1990, convertito con legge n. 58/1991, il quale prevede che per l'anno 1991 i cittadini extracomunitari residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento siano equiparati, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento;

Visto il comma 2 del citato art. 4 del decreto-legge n. 415/1990, convertito con legge n. 58/1991, che determina in lire 90 miliardi per il 1991, l'onere derivante dall'attuazione degli interventi considerati;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 29 ottobre 1991, concernente la ripartizione, tra le regioni e le province autonome interessate, della predetta somma di 90 miliardi di lire, in proporzione al numero degli immigrati iscritti nelle liste di collocamento alla data del 31 marzo 1991, sulla base delle rilevazioni effettuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni in data 7 novembre 1991;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1991 - parte corrente, è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di 90 miliardi di lire per le finalità indicate in premessa.

Detto importo è ripartito secondo l'allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 26 novembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

RIPARTIZIONE FONDI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 415, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1991, N. 58.

Regioni —	N. extracomunitari iscritti liste collocamento al 31-3-91 —	Assegnazione (milioni) —
Piemonte	6.154	4.650
Val d'Aosta	123	93
Lombardia	36.580	27.643
Provincia autonoma di Bolzano	930	703
Provincia autonoma di Trento	354	268
Veneto	5.629	4.254
Friuli-Venezia Giulia	1.037	784
Liguria	5.012	3.787
Emilia-Romagna	8.756	6.617
Toscana	3.875	2.928
Umbria	1.881	1.421
Marche	1.103	834
Lazio	16.642	12.576
Abruzzo	811	613
Molise	114	86
Campania	8.188	6.187
Puglia	1.593	1.204
Basilicata	291	220
Calabria	2.004	1.514
Sicilia	15.614	11.799
Sardegna	2.407	1.819
Totale	119.098	90.000

91A5524

DELIBERAZIONE 26 novembre 1991.

Assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della somma di L. 120.000.000.000 a valere sulle quote accantonate di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1991, per il potenziamento degli organici dei reparti di malattie infettive.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettere *c), d)* ed *e)*, e comma 2, della citata legge 5 giugno 1990, n. 135, che determina tra l'altro, gli specifici interventi di carattere poliennale riguardanti l'assunzione di personale medico ed infermieristico, lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale, il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti, nonché il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Considerato che in base alle disposizioni della predetta legge n. 135/90 il finanziamento degli interventi considerati avviene con quote annuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, vincolate allo scopo, determinate per l'anno 1991 in lire 253 miliardi;

Vista la propria deliberazione in data 8 ottobre 1991, con la quale è stata assegnata, per le finalità sopracitate, la somma di lire 133 miliardi per l'anno 1991, accantonando l'ulteriore somma di 120 miliardi di lire per l'assunzione di personale medico ed infermieristico;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 8 novembre 1991, concernente la ripartizione della quota di L. 120.000.000.000 finalizzata al potenziamento degli organici dei reparti di malattie infettive di cui all'art. 1, primo comma, lettera *c)*, della già citata legge n. 135/90, precedentemente accantonata;

Visto il parere espresso dalla conferenza Stato-regioni in data 7 novembre 1991;

Delibera:

È assegnata alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di L. 120.000.000.000 a valere sulle quote accantonate di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1991, per il potenziamento degli organici dei reparti di malattie infettive.

L'importo è ripartito secondo l'allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Il Ministro della sanità è invitato a presentare, annualmente a questo Comitato, una relazione sull'attuazione dei piani regionali predisposti sulla base delle linee guida ministeriali.

Roma, 26 novembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

FONDO SANITARIO NAZIONALE
PARTE CORRENTE 1991

RIPARTIZIONE QUOTA FINALIZZATA AGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 135/90: ASSUNZIONE DI PERSONALE
(in milioni di lire)

Regioni	Totale finanziamento
Piemonte	9.680
Valle d'Aosta	94
Lombardia	16.266
Provincia autonoma di Bolzano	1.634
Provincia autonoma di Trento	1.033
Veneto	7.500
Friuli-Venezia Giulia	2.041
Liguria	5.710
Emilia-Romagna	9.109
Toscana	5.830
Umbria	1.684
Marche	3.606
Lazio	10.681
Abruzzo	2.026
Molise	323
Campania	8.564
Puglia	10.631
Basilicata	1.552
Calabria	2.481
Sicilia	15.703
Sardegna	3.852
Totale ...	120.000

91A5523

DELIBERAZIONE 26 novembre 1991.

Assegnazione alle regioni e province autonome interessate, per le esigenze degli istituti zooprofilattici sperimentali, della somma di L. 112.000.000.000 a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente, anno 1991.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la precedente deliberazione del 12 marzo 1991 con la quale sono state accantonate quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale relative all'anno 1991, in attesa di precise proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che non consente, a decorrere dal 1990, l'assegnazione di fondi in conto capitale alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la proposta del Ministro della sanità, pervenuta in data 30 ottobre 1991, concernente l'assegnazione di fondi di parte corrente e in conto capitale agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 1991;

Ritenuto di condividere i criteri di riparto proposti dal Ministro della sanità;

Visto il parere espresso dalla conferenza Stato-regioni in data 7 novembre 1991;

Delibera:

1) È assegnata alle regioni e province autonome interessate, per le esigenze degli istituti zooprofilattici sperimentali, la somma di L. 112.000.000.000 a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente, anno 1991.

2) La quota di L. 17.000.000.000, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale, anno 1991, è assegnata alle regioni interessate per sopperire alle esigenze di investimenti degli istituti zooprofilattici sperimentali con particolare riguardo:

a) al completamento di strutture ed impianti;

b) all'adeguamento di strutture e impianti alle norme di sicurezza.

Le suddette somme sono ripartite secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 26 novembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1991
PARTE CORRENTE E CONTO CAPITALE

FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI
(in milioni di lire)

Istituti	Regioni	P/corrente	C/capitale
I.Z.S. Torino	Piemonte Liguria Valle d'Aosta (*)	12.425	1.500
I.Z.S. Brescia	Lombardia Emilia-Romagna	24.361	4.500
I.Z.S. Padova	Veneto Friuli-Venezia Giulia (*) Provincia autonoma di Trento (*) Provincia autonoma di Bolzano (*)	13.597	1.000
I.Z.S. Perugia	Umbria Marche	8.122	1.800
I.Z.S. Roma	Lazio Toscana	12.575	1.900
I.Z.S. Teramo	Abruzzo Molise	8.626	3.000
I.Z.S. Portici	Campania Calabria	8.505	1.300
I.Z.S. Foggia	Puglia Basilicata	6.629	2.000
I.Z.S. Palermo	Sicilia (*)	7.505	
I.Z.S. Sassari	Sardegna (*)	9.655	
	Totali	112.000	17.000

(*) Il finanziamento è relativo alle sole somme di parte corrente.

91A5525

DELIBERAZIONE 26 novembre 1991.

Assegnazione agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato della somma di L. 195.000.000.000 sugli accantonamenti del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1991, per il finanziamento dei programmi di ricerca corrente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, che indica le modalità di finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che stabilisce che le somme deliberate dal CIPE, pertinenti alle attività di ricerca anche finalizzata, siano trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Viste le proposte del Ministro della sanità in data 29 ottobre 1991 e 8 novembre 1991 che indicano in L. 195.000.000.000 l'importo relativo al finanziamento delle attività di ricerca corrente da assegnare agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, per l'anno 1991, e in L. 54.000.000.000 la quota in conto capitale da assegnare agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici;

Ritenuto di condividere i criteri proposti dal Ministro della sanità per la ripartizione delle predette somme;

Considerato che è stato riconosciuto il carattere scientifico ai seguenti istituti:

istituto con personalità di diritto pubblico: «Centro di riferimento oncologico» di Aviano (Pordenone), in data 1° luglio 1990;

istituti con personalità di diritto privato: «Istituto dermopatico dell'Immacolata» di Roma, in data 3 luglio 1990 e «Centro di riabilitazione S. Maria Nascente» della Fondazione Don Gnocchi di Milano, in data 6 marzo 1991;

Visto il parere della conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni in data 7 novembre 1991;

Delibera:

Sugli accantonamenti del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1991, è assegnata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato la somma di L. 195.000.000.000 per il finanziamento dei programmi di ricerca corrente così suddivise:

a) L. 165.000.000.000 per il finanziamento della ricerca corrente agli istituti con personalità di diritto pubblico;

b) L. 30.000.000.000 per il finanziamento delle convenzioni per la ricerca corrente degli istituti con personalità giuridica di diritto privato.

Dette somme sono ripartite secondo quanto indicato nelle allegate tabelle *A* e *B* distinte per istituti e convenzione, che fanno parte integrante della presente deliberazione.

A valere sulla quota accantonata in conto capitale del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1991, è assegnata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici la somma di L. 54.000.000.000, per adeguamento strutture.

La somma è ripartita secondo gli importi riportati nell'allegata tabella *A*.

Roma, 26 novembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

TABELLA *A*

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1991
QUOTA IN CONTO CAPITALE E PARTE CORRENTE

FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PUBBLICI

Istituto	C/capitale	Parte corrente
Istituto Besta (Milano)	2.392.000.000	8.517.275.774
Maggiore (Milano)	7.280.000.000	10.013.895.555
S. Matteo (Pavia)	7.405.000.000	11.703.922.493
Istituto tumori (Milano)	4.760.000.000	17.664.533.085
Istituto Burlo G. (Trieste)	1.881.000.000	3.660.046.205
Istituto Gaslini (Genova)	4.189.000.000	8.863.884.022
Istituto tumori (Genova)	2.744.000.000	22.187.046.418
Rizzoli (Bologna)	4.136.000.000	22.958.067.259
I.N.R.C.A. (Ancona)	4.355.000.000	10.383.935.929
I.F.O. (Roma)	5.839.000.000	17.409.405.019
Fond. Pascale (Napoli)	3.893.000.000	17.307.295.892
De Bellis (Bari)	1.763.000.000	5.062.622.015
Oncologico (Bari)	1.960.000.000	3.339.540.334
C.R.O. Aviano (Pordenone)	1.403.000.000	5.928.530.000
Totali ...	54.000.000.000	165.000.000.000

TABELLA *B*

FONDO SANITARIO NAZIONALE
PARTE CORRENTE - ANNO 1991

FINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA CORRENTE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PRIVATO

(in migliaia di lire)

Fondazione San Romanello del Monte Tabor - Ospedale San Raffaele - Milano:

1) La malattia diabetica: complicanze e sostituzione della funzione endocrino-pancreatica 4.200.000

2) Integrazione di immagini biomediche per la differenziazione di diverse patologie sulla base di criteri morfologici, metabolico-funzionali ed immunologici, con particolare riferimento ai settori neurologico, cardiologico ed oncologico 450.000

3) Messa a punto di sistemi di riferimento genico in cellule somatiche umane per la correzione di difetti genetici 427.440

Fondazione clinica del lavoro - Pavia:

1) Disabilità dell'adulto: prevenzione fattoriale, riabilitazione clinica specialistica, valutazione delle capacità residue e della qualità della vita 3.000.000

2) Inquinamento ambientale e contaminazione dell'uomo: misure e monitoraggio ai fini della prevenzione e della cura di patologie correlate........ 1.736.496

Fondazione Casimiro Mondino - Pavia:

1) Neuroepidemiologia ed informatica medica: *a)* definizione e perfezionamento di iter diagnostici e terapeutici e realizzazione di programmi di medicina preventiva e riabilitativa in ambito neurologico; *b)* allestimento, validazione ed integrazione di strumenti informativi utilizzabili in campo neurologico 600.390

2) Neuroimmunologia: studio dei marcatori biologici, di correlati neurofisiologici e dei sottogruppi prognostici di patologie neurologiche a patogenesi autoimmune o disimmune 463.050

3) Processi neurodegenerativi: *a)* studi in campo fisiopatologico, valutativo, terapeutico e riabilitativo di sindromi cerebrali organiche; *b)* studi di nuove metodiche di valutazione del danno cerebrale organico nelle sue varie espressioni 718.410

4) Neuropsicopatologia dell'età evolutiva: studio dei fattori di rischio responsabili di uno sviluppo neuropsicopatologico e di elementi clinici rilevanti per la diagnosi........................ 229.932

5) Neurologia funzionale e risposta di stress: studio dei disordini dei sistemi adattativi e del comportamento, al fine dell'individuazione di strumenti valutativi quantitativi e di markers psicologici e neuro-psicologici per la definizione di protocolli di prevezione, trattamento e riabilitazione...................... 562.170

Fondazione Stella Maris - Calambrone (Pisa):

1) Fisiopatologia dello sviluppo del linguaggio in età evolutiva: *a)* ricerca dei possibili correlati neurobiologici nelle sindromi disfasiche; *b)* organizzazione di un archivio informatizzato dei protocolli diagnostici di bambini affetti da patologia del linguaggio 250.000

2) Prevenzione del danno neuropsichico precoce: studio di parametri di valutazione neurofunzionale nel primo anno di vita 250.000

3) Tecniche psicoterapiche nell'infanzia e nella adolescenza: studio e validazione di criteri di valutazione delle tecniche di psicoterapia breve........... 250.000

4) Studio della poligrafia nei più complessi disturbi neuropsichici, nonché nello sviluppo della epilettologia, specie nelle forme maligne o complesse 230.000

5) Neuropsicologia dello sviluppo: studi sulla memoria verbale, sull'attenzione e sui correlati neurofunzionali della patologia di sviluppo del linguaggio. 230.000

6) Sperimentazione psicopatologica: gioco e strategie di apprendimento nei bambini normali, ritardati e pretermine 100.000

7) Psicopatologia delle funzioni cognitive e dell'apprendimento: *a)* valutazione degli aspetti cognitivi di preadolescenti ed adolescenti con diagnosi di depressione; *b)* valutazione dei rapporti fra storia della malattia depressiva e modificazione dell'organizzazione cognitiva; *c)* studio delle correlazioni fra apprendimento della lingua scritta ed abilità metalinguistiche 230.000

8) Tecnologie delle riabilitazione: studio del ruolo della programmazione motoria, nella fisiopatologia e nella riabilitazione delle paralisi cerebrali infantili. . . 100.000

9) Disturbi neurometabolici: protocolli clinico-diagnostici e di analisi biochimica nelle malattie neurometaboliche dell'età evolutiva 230.000

10) Diagnosi per bioimmagini: studio di soggetti con patologia malformativa od encefalopatica esitale con metodiche di bioimmagine, per il confronto di tali dati con parametri neuropsicologici ed elettro-fisiologici. . 739.248

Centro Auxologico di Piancavallo - Milano:

1) Studi epidemiologici e funzionali sui fattori di rischio e sulle alterazioni dell'età evolutiva con conseguenze patologiche in età adulta con particolare riferimento ai settori cardiovascolare, metabolico, auxo-endocrinologico, psicologico, pneumologico, emoreologico, foniatrico e citogenetico 2.144.480

Istituto Eugenio Medea - Bosisio Parini (Como):

1) Metodologie riabilitative (di recupero e/o di ampliamento dell'esperienza) nei differenti gradi di ritardo mentale. 415.000

2) Training con ausili informatici dei prerequisiti per lo sviluppo neuropsicologico (attenzione, memoria ed inferenza) in presenza o meno di danno cerebrale 399.936

3) Espressività età-dipendente di quadri di epilessia sintomatiche di lesioni cerebrali morfologicamente definite 380.000

4) L'ipovisione infantile: definizione di strategie per il recupero funzionale. 379.000

5) Studio di strumenti dignostico-valutativi per disturbi del linguaggio 505.000

6) Correlazioni tra modificazioni elettroencefalografiche e gasanalitiche durante l'iperventilazione in soggetti epilettici. 395.000

Ospedale Bambin Gesù - Roma:

1) Problemi chirurgici dell'età pediatrica con particolare riguardo alle malformazioni ed ai trapianti di cuore, fegato e rene. 1.465.000

2) Problemi di pediatria medica nell'ambito delle anormalità: malformazioni e malfunzioni. 2.303.080

3) Problemi infettivologici in età pediatrica, con particolare riguardo alle epatiti, all'AIDS ed alle infezioni opportunistiche e nosocomiali. 418.000

Istituto Oasi - Troina (Enna):

1) Valutazione epidemiologica longitudinale e prospettica della incidenza dell'handicap nell'età evolutiva ed involutiva, nella popolazione siciliana. 337.450

2) Valutazione molecolare e pre-clinica della patologia genetica e correlazione con la fenotipia clinica 434.350

3) Basi sperimentali per l'approccio terapeutico delle patologie connesse all'handicap nell'età evolutiva 866.120

Istituto dermopatico dell'Immacolata - Roma:

1) Aspetti di eziopatogenesi, diagnosi e terapia delle genodermatosi 608.974

2) Epidemiologia, prevenzione e terapia dei tumori cutanei 512.821

3) Aspetti eziopatogenesi e terapeutici della psoriasi e dei danni cheratinici (ittiosi e cheratosi). 448.718

4) Problematiche delle patologie autoimmuni d'interesse dermatologico 256.410

5) Aspetti multidisciplinari nella ricerca clinica in dermatologia 927.181

Centro di riabilitazione S. Maria Nascente - Milano:

1) Studio del ruolo del sistema nervoso nell'elaborazione degli stimoli sensoriali e nel coordinamento motorio, per il successivo sviluppo di specifiche tecniche riabilitative e di ausili. 668.500

2) Studi epidemiologico-clinici, immunologici e riabilitativi di patologie degenerative del sistema nervoso, del sistema osteoarticolare e di sindromi malformative congenite 753.500

3) Studi di tecnologie per il recupero dell'autonomia ed integrazione sociale. 384.344

TOTALE . . . 30.000.000

91A5526

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

DELIBERAZIONE 2 dicembre 1991.

Modificazioni al modello dei certificati di partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare: eliminazione dell'obbligo di riproduzione del regolamento di gestione del fondo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 3, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante disposizioni per l'istituzione e la disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare;

Visto il proprio provvedimento dell'8 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1983, con il quale è stato approvato il modello dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi stessi;

Visto il proprio provvedimento del 6 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 29 agosto 1984, con il quale sono state apportate modifiche alle dimensioni dei modelli medesimi;

Tenuto conto che il testo del regolamento del fondo comune è consegnato al sottoscrittore nell'ambito delle operazioni di ingresso nel fondo;

Avuto presente che delle modifiche successivamente apportate al regolamento del fondo è data notizia a mezzo stampa;

Dispone:

1. A parziale modifica dei provvedimenti dell'8 luglio 1983 e del 6 agosto 1984 richiamati in epigrafe, i certificati rappresentativi di quote di fondi comuni non devono contenere la riproduzione del testo del regolamento del fondo di cui agli articoli 2 e 7, comma 3, lettera *b)*, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

2. Per i certificati in circolazione alla data del presente provvedimento, l'eliminazione delle norme regolamentari su di essi riportate dovrà avvenire in occasione di operazioni di conversione, frazionamento o raggruppamento.

3. Il testo regolamentare eventualmente riprodotto sui certificati non ancora emessi andrà obliterato in occasione della loro emissione con apposita sbarratura.

Roma, 2 dicembre 1991

Il Governatore: CIAMPI

91A5555

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1991.

Modificazioni al regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari. (Deliberazione n. 5635).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con cui si dispone che la Consob adotti con proprio regolamento disposizioni concernenti l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari;

Visto il suddetto regolamento approvato con deliberazione della Commissione 2 luglio 1991, n. 5388;

Considerato che alcune domande per l'iscrizione di diritto all'albo sono state presentate oltre il termine regolamentare del 31 ottobre 1991 e che ciò è stato influenzato anche dal fatto che l'insediamento delle commissioni regionali è avvenuto il 29 ottobre 1991;

Considerato che le oggettive difficoltà, registrate nell'iniziale funzionamento delle commissioni regionali, rendono problematica l'osservanza del termine del 5 gennaio 1992 per l'iscrizione all'albo di tutti gli aventi diritto ai sensi dell'art. 5, comma 8, lettera *e)*, della legge n. 1/1991, ma che tale circostanza non può provocare l'interruzione dell'attività da questi ultimi esercitata;

Considerato che le suddette iscrizioni di diritto, indipendentemente dal momento in cui avverranno, non devono creare disparità, per quanto concerne l'obbligo di versamento del diritto annuo, tra soggetti trattati dal legislatore in modo eguale;

Ritenuta la necessità di apportare le conseguenti modifiche alle disposizioni transitorie del predetto regolamento;

Delibera:

Il regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con deliberazione 2 luglio 1991, n. 5388, è modificato come segue:

Nell'art. 19, comma 1, il termine «31 ottobre 1991» è sostituito dal termine «30 novembre 1991».

Nell'art. 19 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-*bis*:

«2-*bis*. Coloro che hanno presentato domanda d'iscrizione all'albo ai sensi del comma 1 e che sono in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 1, possono esercitare l'attività di promotore a favore di un solo intermediario autorizzato, con l'osservanza delle norme che la regolano, in attesa di essere iscritti all'albo».

Nell'art. 19, comma 3, il termine «Entro il 15 gennaio 1992» è sostituito dal termine «Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione», mentre il termine «Entro il 31 gennaio 1992» è sostituito dall'espressione «Appena possibile».

Nell'art. 21 è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Gli iscritti all'albo ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento sono tenuti a versare entro il 31 marzo 1992 il diritto annuo, prescritto dall'art. 5, comma 8, lettera *i)*, della legge, anche se l'iscrizione all'albo sia disposta nel corso del 1992».

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1991

Il presidente: PAZZI

91A5528

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari degli uffici onorari in Antalya (Turchia), Leones, Jujuy, Las Varillas, Salta (Argentina).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Gaye Doganoglu, agente consolare onorario in Antalya (Turchia), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Antalya, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Vincenzo Pagani, agente consolare onorario in Leones (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti di Union e Marcos Juarez della provincia di Cordoba, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, dopo aver interpellato caso per caso il consolato generale d'Italia in Cordoba;

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

e) rilascio di procedure speciali per le quali la legge non richieda la forma dell'atto pubblico, limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Alfio Fabiani, vice console onorario in Jujuy (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Jujuy, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, dopo aver interpellato caso per caso il consolato generale d'Italia in Cordoba;

d) rilascio di certificazione (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

e) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Cordoba;

f) rilascio di procure speciali per le quali la legge non richieda la forma dell'atto pubblico, limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giuseppe Larghi, agente consolare onorario in Las Varillas (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente la città di Las Varillas e le località di Alicia, Las Varas, El Aranado, El Fortin, Saturnino M. Laspiur del dipartimento San Justo, Pozo del Molle, Carrilobo e Calchin del dipartimento Rio Segundo, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, dopo aver interpellato caso per caso il consolato generale d'Italia in Cordoba;

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

e) rilascio di procedure speciali per le quali la legge non richieda la forma dell'atto pubblico, limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Gian Paolo Crivelli, vice consolare onorario in Salta (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Salta, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

b) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, dopo aver interpellato caso per caso il consolato generale d'Italia in Cordoba;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

d) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Cordoba;

e) rilascio di procedure speciali per le quali la legge non richieda la forma dell'atto pubblico, limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

91A5557

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1991-1992

Con decreto ministeriale 6 agosto 1991 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene approvato nella misura di L. 1.000 per ogni 100 chilogrammi, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1991-1992, di cui alla delibera adottata in data 26 luglio 1991 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

91A5565

MINISTERO DELLE FINANZE

Annullamento di biglietti della lotteria nazionale Italia 1991

I biglietti della lotteria nazionale Italia 1991 appresso elencati sono stati annullati in quanto oggetto di furto presso i magazzini vendita generi di monopolio:

serie O dal n. 561141 al n. 561340
serie P dal n. 561141 al n. 561340
serie Q dal n. 561121 al n. 561320
serie R dal n. 561111 al n. 561310
serie S dal n. 561111 al n. 561310
serie I dal n. 578111 al n. 578140
serie I dal n. 578161 al n. 578220
serie L dal n. 578111 al n. 578140
serie L dal n. 578161 al n. 578220
serie N dal n. 578061 al n. 578090
serie N dal n. 578111 al n. 578170
serie R dal n. 577611 al n. 577640
serie R dal n. 577661 al n. 577700
serie S dal n. 575111 al n. 575140
serie S dal n. 575161 al n. 575220
serie Q dal n. 79041 al n. 79050
serie Q dal n. 79061 al n. 79070
serie Q dal n. 79081 al n. 79100
serie Q dal n. 79111 al n. 79130
serie Q dal n. 79151 al n. 79170
serie Q dal n. 79181 al n. 79230
serie Q dal n. 79251 al n. 79300
serie Q dal n. 79331 al n. 79340
serie Q dal n. 79351 al n. 79370
serie Q dal n. 79401 al n. 79410
serie Q dal n. 79421 al n. 79430

91A5604

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1991, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di lire 14 milioni, disposto — a favore del comitato provinciale C.R.I. di Bologna — dalla sig.ra Alba Cavalli vedova Francia con testamento olografo pubblicato per atto dott. Gianluigi Rossi, notaio in Bologna, numero di repertorio 87251-9.090.

91A5535

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa a modificare la destinazione di un immobile

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1991, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata a modificare l'attuale destinazione dell'immobile C.R.I. in Milano, via Caradosso n. 9, nel senso di ridurre la parte del fabbricato destinata a casa di riposo delle infermiere diplomate e di adibire la parte residua per i fini istituzionali dell'Ente.

91A5536

Autorizzazione all'Associazione «Amici del centro Dino Ferrari» in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1991, l'Associazione «Amici del centro Dino Ferrari» di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 20.000.000, disposto dalla sig.ra Angela Meschia con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Francesca Testa, notaio in Milano, numero di repertorio 55744.

91A5537

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1991, la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente nella nuda proprietà di un immobile sito in Castelfranco Veneto, disposta — in favore della sezione della Lega di Castelfranco Veneto — dalla sig.ra Maria Merotto vedova Gasparini con testamento olografo pubblicato per atto dott. Antonio Gagliardi, notaio in Castelfranco Veneto, numero di repertorio 29022.

91A5538

Autorizzazione all'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro in Genova, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1991, l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 5.000.000, disposto dalla sig.ra Regina De Benedetti con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Margherita Poli, notaio in Genova, numero di repertorio 1036/5247.

91A5539

Autorizzazione al Centro di assistenza ospedaliera San Romanello, in Milano, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1991, il Centro di assistenza ospedaliero San Romanello di Milano è stato autorizzato ad acquistare — al prezzo di L. 2.304.000.000 (nota U.T.E. di Milano 2 gennaio 1990) — una casa di riposo per anziani sito in Milano, via delle Ande n. 11.

91A5540

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare alcune eredità

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1991 la Fondazione italiana per le ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Giuseppina Aragno con testamento olografo pubblicato per atto dott. Mario Quirico, notaio in Torino, numero di repertorio 23207 e consistente nella somma di L. 40.118.040.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1991 la Fondazione italiana per le ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità consistente in un sesto del patrimonio della *de cuius* per un valore complessivo di L. 587.576.000 in mobili e L. 273.000.000 in beni immobili, disposta dalla sig.ra Clara Barducci Facchini con testamento olografo pubblicato per atto dott. Aldo Zetti, notaio in Firenze, numero di repertorio 14925.

91A5560

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1991 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Regina De Benedetti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Margherita Poli, notaio in Genova, nota di repertorio 5247 e consistente nella somma di L. 5.000.000.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1991 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 59.300.000, disposto dal sig. Luigi Mario Arlandi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giuseppe Pernigotti, notaio in Tortona, numero di repertorio 56590.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1991 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente in un appartamento sito in Milano, piazza Grandi n. 20, del periziato valore di L. 325.000.000, disposto dalla sig.ra Giovanna Asti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giuseppe Pedone, notaio in Milano, numero di repertorio 16962/3292.

91A5558

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Determinazione delle indennità di carica spettanti al presidente ed ai consiglieri di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1991, registro n. 16, foglio n. 319, l'indennità di carica di L. 3.750.000 annue lorde, spettante al presidente del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è stata maggiorata nella misura del 30% a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica, il compenso annuo lordo spettante ai consiglieri di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, pari a L. 1.250.000, è stato maggiorato del 30%, a decorrere dal 1° gennaio 1990 ed il gettone di presenza per ciascuna seduta è rimasto confermato in L. 30.000 lorde.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

91A5561

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province di Cremona e Verona.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1991, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Cremona:

facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici nell'ambito di scali F.S., porti fluviali: 48ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 1.337.000 mensili:

attività preliminari e complementari del facchinaggio: mattazione e scuoiatura; presa e consegna, recapiti in loco: 48ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.337.000 mensili.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1991, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci della «Cooperativa macellatori e facchinatori carni a r.l.» unico organismo esercente nella provincia di Verona tale attività presso il pubblico macello di Verona, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

45ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.213.000 mensili.

91A5563

REGIONE VENETO

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con provvedimento n. 5269 del 13 settembre 1991, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare la Norda S.p.a., con sede legale in Milano, via Giannone n. 9, e stabilimento di produzione in Valli del Pasubio (Vicenza), via Gisbenti n. 1, codice fiscale 04848000156, a modificare la veste grafica delle etichette da applicare ai contenitori in vetro, PVC e PET, per la vendita dell'acqua minerale naturale, denominata «Dolomiti», imbottigliata nello stabilimento di Valli del Pasubio (Vicenza).

Con provvedimento n. 5270 del 13 settembre 1991, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare la Norda S.p.a., con sede legale in Milano, via Giannone n. 9, e stabilimento di produzione in Valli del Pasubio (Vicenza), via Gisbenti n. 1, codice fiscale 04848000156, a modificare la veste grafica delle etichette da applicare ai contenitori in vetro, PVC e PET, per la vendita dell'acqua minerale naturale, denominata «Acquachiara», imbottigliata nello stabilimento di Valli del Pasubio (Vicenza).

91A5542

REGIONE LIGURIA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Fonti Bauda»

Con deliberazione della giunta regionale n. 4741 dell'11 ottobre 1991, l'Acqua minerale di Calizzano S.p.a., con sede in Calizzano, è stata autorizzata ad imbottigliare e vendere acqua minerale naturale denominata «Fonti Bauda» in forma piatta e addizionata di anidride carbonica in contenitori di PET prodotti dalla ditta medesima.

91A5566

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **L'AQUILA**
  Libreria UNIVERSITARIA
  Piazza V. Rivera, 6
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **PALMI (Reggio Calabria)**
  Libreria BARONE PASQUALE
  Via Roma, 31
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di Fiorelli E.
  Via Buozzi, 23
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **SALERNO**
  Libreria ATHENA S.a.s.
  Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria TARANTOLA
  Via Matteotti, 37
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE S.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria UNIVERSITAS
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **FROSINONE**
  Cartolibreria LE MUSE
  Via Marittima, 15
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
  Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
  c/o Chiosco Pretura di Roma
  Piazzale Clodio
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5
- **SAVONA**
  Libreria IL LEGGIO
  Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **CREMONA**
  Libreria DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  GARZANTI Libreria internazionale
  Palazzo Università
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- **VARESE**
  Libreria PONTIGGIA e C.
  Corso Moro, 3

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **PESARO**
  LA TECNOGRAFICA
  di Mattioli Giuseppe
  Via Mameli, 80/82

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  DI.E.M. Libreria giuridica
  c/o Palazzo di Giustizia
  Viale Elena, 1
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI**
  Libreria BORELLI TRE RE
  Corso Alfieri, 364
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **NOVARA**
  Libreria POLICARO
  Via Mille, 16
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
  SO.CE.DI. S.r.l.
  Via Roma, 80
- **VERCELLI**
  Libreria LA LIBRERIA
  Corso Libertà, 46

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **CORATO (Bari)**
  Libreria GIUSEPPE GALISE
  Piazza G. Matteotti, 9
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria DELLE PROFESSIONI
  Via Manzoni, 45/47
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando, 15/16
- **RAGUSA**
  Libreria E. GIGLIO
  Via IV Novembre, 39
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria LO BUE
  Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **FIRENZE**
  Libreria MARZOCCO
  Via de' Martelli, 22 R
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Libreria AMEDEO NUOVA
  di Quilici Irma & C. S.n.c.
  Corso Amedeo, 23/27
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **MASSA**
  GESTIONE LIBRERIE
  Piazza Garibaldi, 8
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI-
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
  Via Gramsci, 41
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VENETO

- **BELLUNO**
  Cartolibreria BELLUNESE
  di Baldan Michela
  Via Loreto, 22
- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . . L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione . . . . . L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . . L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 295.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 9 2 0 9 1 *

L. 1.200